



ISA 2022

La Circ. Ag. Entrate 25.05.2022, n. 18/E ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione, per il periodo d'imposta 2021, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Si segnala che gli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 per il periodo d'imposta 2021, avviene in una logica di prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.

L'obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le lavorazioni degli ISA degli ultimi anni è stato certamente quello di intercettare, così come previsto dall'art. 148 del D.L. 19.05.2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Così come previsto dal citato art. 148 del "Decreto Rilancio", l'attività si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

- 1) individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dall'emergenza sanitaria;
- 2) definire nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.

I modelli ISA2022 presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per le precedenti annualità. In relazione alla compilazione del quadro F, si segnala, che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro.

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA relativi al 2021 occorre procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dalla Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate").

Appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello ma potranno esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello.

Indice

Indici sintetici di affidabilità 2022	Pag. 2
Principali novità negli ISA 2022	Pag. 8
Esclusioni dagli ISA per il 2021	Pag. 12
Benefici premiali collegati agli ISA	Pag. 15
Acquisizione dei dati per applicazione degli ISA 2022	Pag. 17
Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA	Pag. 22
Compilazione dei modelli ISA 2022	Pag. 26
Indicatori di anomalia e di affidabilità fiscale	Pag. 28
Omessa o infedele presentazione modello ISA	Pag. 34
Personale addetto all'attività per ISA imprese	Pag. 36

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 2022

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Art. 148 D.L. 19.05.2020, n. 34 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E
Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E - Interpello Ag. Entrate 6.02.2020, n. 31 - D. Mef 2.02.2021 - D. Mef 30.04.2021 - Provv. Ag. Entrate 28.01.2021
Provv. Ag. Entrate 26.04.2021

Gli ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati istituiti al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria.

SCHEMA DI SINTESI

INDICI	⇒	Approvazione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Gli indici sono approvati con D.M. Economia entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati. L'art. 148, c. 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, dispone che, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, i termini per l'approvazione degli indici (e delle loro eventuali integrazioni) sono prorogati, rispettivamente, al 31.03 ed al 30.04 dell'anno successivo a quello di applicazione.
	⇒	Integrazione	⇒	Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
	⇒	Revisione	⇒	Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
	⇒	Grado di affidabilità	⇒	Gli indici esprimono, su una scala da 1 a 10 , il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini previsti, l'accesso al regime premiale.
OGGETTO	⇒	Attività economiche coinvolte	⇒	L'Agenzia delle Entrate individua, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
ESCLUSIONI OGGETTIVE	⇒			<ul style="list-style-type: none"> Soggetti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Soggetti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività. Soggetti che hanno dichiarato ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.569⁽¹⁾.
ESCLUSIONI SOGGETTIVE	⇒			<ul style="list-style-type: none"> Contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190), del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98) e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati⁽²⁾. Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata. Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)⁽²⁾. Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)⁽²⁾. Imprese sociali (D. Lgs. 3.07.2017, n. 112)⁽²⁾. Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U. Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U. Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva ex Titolo V-bis D.P.R. 633/1972⁽³⁾. Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019⁽³⁾. Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019⁽³⁾. Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tavola allegata alle "Istruzioni parte generale ISA"⁽³⁾.

Note

⁽¹⁾ Per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 Tuir.

⁽²⁾ L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

⁽³⁾ Sono tenuti comunque alla compilazione del relativo modello ISA, prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate.

APPROFONDIMENTI

DATI RILEVANTI

• Fonti

• I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle **dichiarazioni fiscali** previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'**anagrafe tributaria**, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di Finanza.

• Dichiarazione del contribuente

• I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i **dati economici, contabili e strutturali** rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa **documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

• Il contribuente, soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli ISA determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare, nel campo "**Note aggiuntive**" del software di applicazione "Il tuo ISA", particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto, determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici.

• Maggiori importi

• Per i periodi d'imposta per i quali si applicano gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale**.

• Tali ulteriori componenti positivi **rilevano anche ai fini dell'Irap** e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**.

• L'indicazione degli ulteriori componenti positivi **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi**.

La dichiarazione dei maggiori importi **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi**, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato **entro il termine** e con le modalità previsti per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi**, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

• Correttivi straordinari

• Tenuto conto dell'art. 148 del "Decreto Rilancio", con il D.M. 29.04.2022 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli ISA, applicabili per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, al fine di modificare gli indicatori di anomalia e di affidabilità per tener conto degli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19.

MULTIATTIVITÀ

• I contribuenti che esercitano 2 o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività**, per la sola acquisizione dati.

• Di conseguenza detti soggetti sono tenuti alla compilazione del modello, senza applicare l'ISA.

Provvedimento
Ag. Entrate 30.01.2019

I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA, salva l'eccezione sopra indicata.

**PERIODO
DI NON NORMALE
SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ**

- **A titolo esemplificativo**, si considera non normale svolgimento dell'attività:
 - a) il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria**, oppure in **liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
 - b) il **periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva** prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - . la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - . non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - . è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
 - c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della **ristrutturazione di tutti i locali** in cui è esercitata l'attività;
 - d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
 - e) il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi**, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - f) la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA BM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA BG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
 - g) **per i professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
 - h) **nel caso di eventi sismici**:
 - . **se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo**, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - . **se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino** (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - . **per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività** in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - . **per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma** il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

**ULTERIORI DATI
RESI DISPONIBILI
DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

- Per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, **oltre ai dati che lo stesso indica nel modello** degli indici di affidabilità, sono necessari anche **ulteriori dati**, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'"area riservata" del Cassetto fiscale, alla voce "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".
- I dati messi a disposizione dall'Agenzia sono utilizzati dal contribuente per l'applicazione degli Isa e possono essere modificati da parte dello stesso, se non risultano corretti.

MODIFICA DEI DATI

- Il contribuente può modificare:
 - .. **l'anno di inizio attività** (anche se non valorizzata);
 - .. **i dati delle altre variabili** (solo se valorizzate).
- Per i dati non modificabili, se si rilevano disallineamenti, è possibile fornire **elementi esplicativi nelle "Note Aggiuntive"**.

• In caso di modifica, l'ISA è ricalcolato con i dati modificati.

Se l'ISA è calcolato senza modificare i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, l'esito non è soggetto a contestazioni per quanto riguarda le variabili precalcolate.

**BENEFICI
PREMIALI**

- Per il periodo d'imposta 2021, con **provvedimento Agenzia delle Entrate 27.04.2022**, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.
- In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale sono riconosciuti i seguenti benefici:
 - a) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
 - b) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui;
 - c) l'esclusione dell'applicazione della **disciplina delle società non operative** (art. 30 L. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto all'art. 2, c. 36-decies, 2° p. D.L. 138/2011;
 - d) l'esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici** [art. 39, c. 1, lett. d), 2° p. D.P.R. 600/1973 e art. 54, c. 2, 2° p. D.P.R. 633/1972];
 - e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, **dei termini di decadenza per l'attività di accertamento** (art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1972, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972);
 - f) l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo** (art. 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
- In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).

**DICHIARAZIONE
TARDIVA E REGIME
PREMIALE ISA**

- **Accesso al regime premiale**
 - L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente ha diritto ai benefici del regime premiale ISA anche in base alla dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (dichiarazione tardiva).
 - In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.
 - Ove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
- **Rilevanza**
 - Le eventuali dichiarazioni successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione che modifichino il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente, migliorandolo, devono essere, pertanto, considerate non rilevanti ai fini dei benefici premiali.
 - Viceversa, se con una dichiarazione successiva a quella trasmessa entro i termini ordinari, la modifica dei dati per l'applicazione degli ISA determina una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione deve ritenersi rilevante ai fini della riduzione o perdita dei benefici premiali.

**SANZIONI
PER OMISSIONE
DEI DATI**

- Nei casi di **omissione della comunicazione** dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di **comunicazione inesatta o incompleta** dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (**da € 250 a € 2.000**).
- L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, **previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'Irap e dell'Iva**.
 - L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, **mette a disposizione del contribuente le informazioni** in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a **correggere spontaneamente** gli errori commessi.
 - Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **tengono conto del livello di affidabilità fiscale** dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Modifiche alla disciplina degli ISA

Art. 148
D.L.
34/2020

- Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, **per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante **dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.
- Analogamente, per il periodo di imposta **in corso al 31.12.2020**, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli **indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019**.
- Anche per il periodo di imposta in corso al 31.12.2021, si dovrà tenere conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli Isa relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020.

ALTRI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19

- **Risultati degli Isa**
 - L'art. 148 D.L. 34/2020 non si limita a ridefinire i criteri per le strategie di controllo basate sui risultati degli ISA, ma affronta in maniera diretta anche il tema della sostenibilità dei risultati dell'applicazione degli stessi nei periodi d'imposta in cui si mostreranno in maniera significativa gli effetti economici sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
- **Ambito temporale**
 - **L'ambito temporale cui l'intervento si riferisce è limitato ai soli periodi di imposta 2020 e 2021.**
- **Azioni**
 - L'Allegato 5 "correttivi straordinari" contenuto nel Decreto Mef 30.04.2021 descrive la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), ed i relativi interventi correttivi (su indicatori di anomalia e di affidabilità fiscale) in relazione ai periodi d'imposta 2020 e 2021, al fine di tener conto degli effetti della pandemia e della conseguente crisi economica a norma dell'art. 148 D.L. 19.05.2020, n. 34.
 - È stata anche effettuata un'analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 - Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021.

PROGRAMMI INFORMATICI

- L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti o degli intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione** e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

MODELLI

TERMINI

• **Approvazione degli ISA**

• **Entro il 31.12 di ogni anno** sono approvati con decreto ministeriale gli ISA che troveranno applicazione per la medesima annualità.

• **Integrazioni degli ISA**

• Le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate con decreto ministeriale **entro il mese di febbraio** del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

• **Proroga dei termini**

Art. 148
D.L. 34/2020

• Relativamente ai periodi d'imposta in corso al **31.12.2020** e al **31.12.2021**, sono differiti i termini per l'approvazione degli ISA e per eventuale loro integrazione, **rispettivamente**, dal 31.12 dell'anno in corso **al 31.03 dell'anno successivo** e dal mese di febbraio al **30.04 dell'anno successivo** a quello di applicazione.

• Le modifiche sono state introdotte per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ma anche per poter prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicabilità degli ISA.

• **Revisione degli ISA**

• Gli ISA devono essere revisionati **almeno ogni 2 anni** dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.

• **Individuazione delle attività interessate dagli ISA**

• Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.01.2022, ha definito i 175 modelli, per il periodo d'imposta 2021, utili per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa.

ELABORAZIONE

• Tra le informazioni sulla base delle quali gli ISA sono progettati, realizzati, costruiti e applicati, oltre al tradizionale "veicolo" delle dichiarazioni fiscali, vi sono, tra le altre, le fonti informative reperibili presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

• Terminata la fase di elaborazione e prima dell'approvazione, al fine di verificare la capacità degli ISA di rappresentare la realtà cui si riferiscono, una apposita Commissione di esperti è chiamata a formulare il proprio parere.

PRINCIPALI NOVITÀ NEGLI ISA 2022

Prov. Ag. Entrate 31.01.2022 - Prov. Ag. Entrate 15.02.2022 - Prov. Ag. Entrate 21.04.2022 - Prov. Ag. Entrate 27.04.2022 - D.M. 21.03.2022
D.M. 29.04.2022

Si presenta una rassegna degli interventi normativi che hanno interessato i modelli Isa applicabili per il periodo d'imposta 2021. Inoltre, si illustrano le novità relative ai quadri dei modelli relativi all'anno d'imposta 2021.

SCHEMA DI SINTESI

APPROVAZIONE MODELLI

Provvedimento
31.01.2022



- Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022.
- Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021.
- Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021.
- Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022.

SPECIFICHE TECNICHE E CONTROLLI

Provvedimento
15.02.2022



Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021.

APPROVAZIONE ISA SPECIFICI

D.M. 21.03.2022



Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche, per il periodo d'imposta 2021.



Le variabili precalcolate che interessano i modelli ISA 2022 hanno subito delle modifiche rispetto a quelle dello scorso anno; all'elenco delle variabili precalcolate è stata aggiunta la colonna relativa alla tipologia di reddito di riferimento (reddito di impresa o di lavoro autonomo).

SPECIFICHE TECNICHE ULTERIORI DATI

Provvedimento
21.04.2022



Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021.

BENEFICI PREMIALI

Provvedimento
27.04.2022



Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal c. 11 dell'art. 9-bis del D.L. 24.01.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.06.2017, n. 96.

APPROVAZIONE MODIFICHE

D.M. 29.04.2022



Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2021.

APPROFONDIMENTI

**PRINCIPALI
NOVITÀ
DELLA
MODULISTICA 2022**

- Per i modelli ISA 2022 risulta confermata la struttura generale, in base alla quale sono previste le seguenti istruzioni:
 - .. parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA;
 - .. quadro A (personale);
 - .. quadro F (dati contabili impresa);
 - .. quadro H (dati contabili lavoro autonomo).
- All'interno delle istruzioni dei singoli ISA è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.
- Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e mira ad agevolare l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

**PRINCIPALI
NOVITÀ DEI QUADRI
ISA 2022**
**• Istruzioni
Parte
generale**

- Nelle Istruzioni “parte generale” sono fornite indicazioni valide per tutti gli ISA, utili a definirne l'ambito e le modalità di applicazione.
- Tale documento riporta in allegato due tabelle:
 - .. la TABELLA 1 (🔗), contenente l'indicazione delle attività (individuate per codice ATECO) per le quali risulta approvato un ISA;
 - .. la TABELLA 2 (🔗), contenente l'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2021, sulla base delle cause di esclusione recentemente introdotte, correlate agli effetti negativi del COVID-19.
- Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA, nonché dai soggetti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA, risultano comunque tenuti alla compilazione del relativo modello per la sola acquisizione dei dati.
- Le diverse fattispecie in cui tale seconda ipotesi si verifica sono dettagliatamente elencate nelle istruzioni dei modelli Redditi oltre che nelle istruzioni “parte generale” degli ISA.
- Al fine di individuare il codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.
- Al riguardo, si segnala che la tabella di classificazione ATECO 2007 è stata aggiornata con alcuni interventi che, a partire dal 1.01.2022, hanno comportato la soppressione di alcuni codici, l'istituzione di nuovi codici, nonché la modifica della descrizione di altri codici.
- Nel merito, le medesime istruzioni indicano in maniera dettagliata i codici soppressi, di nuova introduzione o modificati.

**• Istruzioni
quadro A -
Personale**

- Sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività, le relative istruzioni rinviano ad un unico documento generale “Istruzioni Quadro A, Personale”.
- Per la compilazione del quadro A dei modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, al pari dello scorso anno, nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all'art. 22 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 27, o ad altri istituti simili.

**PRINCIPALI
NOVITÀ DEI QUADRI
ISA 2022
(segue)**

**• Istruzioni
quadro F e H
- Dati
contabili
(Imprese e
Professionisti)**

- In relazione alla compilazione dei quadri F e H, si conferma, anche in questo caso, coerentemente alle istruzioni dell'anno precedente, la specificazione che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tali quadri.
- Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 6 del 4.06.2021, tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell'ambito dell'attività effettivamente svolta dal contribuente.
- Al fine di semplificare al massimo l'adempimento dichiarativo, il quadro H, presentandosi con una struttura e una composizione dei rigi sostanzialmente analoga a quella dei quadri RE dei modelli Redditi, prevede, nelle relative istruzioni, un puntuale richiamo dei corrispondenti rigi dei citati quadri RE.

**• Ulteriori
dati per
l'applicazione
ISA 2022**

- Tra le novità contenute nei modelli per l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021, si segnala la presenza nel modello CG61U dell'informazione relativa alle "Deduzioni forfetarie art. 66, c. 4 del T.U.I.R." richiesta nel rigo C55 del Quadro C – Elementi specifici dell'attività.
- L'introduzione della nuova informazione assume particolare rilievo ai fini dell'applicazione dell'ISA CG61U, applicabile al folto gruppo di codici attività riconducibile agli Intermediari del commercio, atteso.
- Nella formula di calcolo dell'indicatore elementare di anomalia "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie", il valore dei costi residuali di gestione è stato decurtato dell'importo della deduzione forfetaria di cui all'art. 66, c. 4 Tuir, con riferimento ai contribuenti in regime di contabilità semplificata.
- Per i dettagli relativi all'applicazione del citato indicatore si rimanda al contenuto della Nota Tecnica e metodologica dell'ISA CG61U in allegato al D.M. 21.03.2022.

**• Quadro E -
Dati per
la revisione**

- Per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2021, è previsto un apposito quadro E - Dati per la revisione, con il quale vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle successive annualità, al fine di garantirne la costante aderenza rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.
- L'individuazione delle informazioni da inserire nel quadro E rappresenta un'attività delicata, frutto delle analisi svolte dall'Amministrazione Finanziaria in fase di aggiornamento di ciascun ISA e del costante confronto con le Organizzazioni di categoria presenti nella Commissione di esperti.
- Infatti, l'obiettivo di individuare informazioni potenzialmente rilevanti per le future analisi deve essere sempre temperato con l'esigenza di limitare al massimo gli adempimenti per i contribuenti.
- Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di informazioni nuove rispetto a quelle già presenti nei modelli approvati per il periodo d'imposta 2020, si raccomanda un'attenta lettura delle relative istruzioni.

Tavola

Modelli ISA coinvolti dalle modifiche degli Ateco 2007

Comparto	ISA
Manifatture	BD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile
	BD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
	BD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici
Servizi	BG04U - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
	BG15U - Servizi NCA
	BG67U - Tintorie e lavanderie
	BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
	CG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
	CG36U - Servizi di ristorazione commerciale ⁽¹⁾
	CG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ⁽²⁾
	CG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
	CG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
CG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale	
Professioni	BK30U - Altre attività tecniche
	CK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
	CK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

Note

⁽¹⁾ A seguito dell'introduzione del nuovo codice Ateco 56.10.13, che risulta applicabile ai contribuenti che svolgono "Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche", il modello per la dichiarazione dei dati CG36U è stato integrato con apposite informazioni, all'interno del quadro E - "Dati per la revisione", da utilizzare ai fini della prossima evoluzione di tale ISA.

⁽²⁾ A seguito dell'introduzione del nuovo codice Ateco 55.20.53, che risulta applicabile ai contribuenti che svolgono "Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche", il modello per la dichiarazione dei dati CG44U è stato integrato con apposite informazioni, all'interno del quadro E - "Dati per la revisione", da utilizzare ai fini della prossima evoluzione di tale ISA.

**NUOVE CAUSE
DI ESCLUSIONE
COVID**

• **Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi 2021/2019 di almeno il 33%**

• Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno subito una **diminuzione** dei:
 .. **ricavi 2021** di cui all'art. 85, c. 1 esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) Tuir (cessioni / prestazioni di servizi alla cui produzione / scambio è diretta l'attività d'impresa e cessioni di materie prime e sussidiarie / semilavorati / altri beni mobili con esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione);
 .. **compensi 2021** di cui all'art. 54, c. 1 Tuir;
di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.

• **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.

• **Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1.01.2019**

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dall'1.01.2019.

• **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.

• **Contribuenti esercenti specifiche attività**

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 allegata alle "Istruzioni parte generale ISA"

• **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.

ESCLUSIONI DAGLI ISA PER IL 2021

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 - D.MEF 29.04.2022 - D.MEF 21.03.2022 - D.MEF. 2.02.2021 - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16 - Istruzioni mod. ISA 2022

Nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2022, n. 111 è stato pubblicato il D.M. Economia 29.04.2022, riguardante l'approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2021. Queste modifiche rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, con il decreto è stata approvata la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per cui la metodologia statistico-economica utilizzata ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020).

SCHEMA DI SINTESI

ESCLUSIONI OGGETTIVE

- Soggetti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta.
- Soggetti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività.
- Soggetti che hanno dichiarato ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.569⁽¹⁾.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

- Contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** agevolato (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190), del regime fiscale di **vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98) e i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
- Contribuenti che **esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA**, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice **superi il 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati⁽³⁾.
- Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata.
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)⁽²⁾.
- Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)⁽²⁾.
- Imprese sociali (D. Lgs. 3.07.2017, n. 112)⁽²⁾.
- Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
- Soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U.
- Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U.
- Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un **gruppo Iva** ex Titolo V-bis D.P.R. 633/1972⁽³⁾.
- Contribuenti che hanno subito una **diminuzione dei ricavi** di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di **almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021** rispetto al periodo d'imposta 2019⁽³⁾.
- Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019⁽³⁾.
- Contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tavola allegata alle "Istruzioni parte generale ISA"⁽³⁾.

Note

- ⁽¹⁾ Per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli artt. 92 e 93 Tuir.
- ⁽²⁾ L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
- ⁽³⁾ Sono tenuti comunque alla compilazione del relativo modello ISA, prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate.

APPROFONDIMENTI

PRECISAZIONI
AGENZIA
ENTRATE

- I soggetti che hanno sopportato le difficoltà economiche causate dal Coronavirus, ma che non rientrano tra le cause di esclusione, **non possono applicare la causa “generica” riferita al periodo di non normale svolgimento dell’attività**; infatti, a seguito dell’introduzione degli appositi correttivi, può essere ragionevolmente garantita la corretta applicazione degli Indici.
- Il contribuente che ottiene un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nelle **note aggiuntive** le specifiche circostanze riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, ancorché non annoverate tra quelle che determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l’applicazione degli Indici.
- Non esiste un ordine di successione nell’indicazione delle cause di esclusione Covid-19.

In altre parole, **un soggetto interessato da più cause di esclusione può scegliere liberamente il codice esclusione da indicare nel modello Redditi.**

CAUSE
DI ESCLUSIONE
COVID

- **Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi 2021/2019 di almeno il 33%**

- Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno subito una **diminuzione** dei:

.. **ricavi 2021** di cui all’art. 85, c. 1 esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) Tuir (cessioni / prestazioni di servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività d’impresa e cessioni di materie prime e sussidiarie / semilavorati / altri beni mobili con esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione);

.. **compensi 2021** di cui all’art. 54, c. 1 Tuir;
di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.

- In particolare, occorre, in sede di dichiarazione dei redditi, verificare la diminuzione dei ricavi/compensi, confrontando i ricavi 2021 con quelli del 2019; il decreto fa riferimento a ricavi e compensi e non al fatturato.
- **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.
- Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il **codice 15**.

- **Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1.01.2019**

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019.

- Erano già esonerati per il 2019 in quanto usufruivano dell’esonero previsto per il 1° anno di esercizio dell’attività; successivamente sono stati esonerati anche per l’anno 2020.
- Infine, si è stabilito di proseguire con l’esonero anche per l’anno 2021 (in pratica sono esonerati dagli ISA per i primi 3 periodi di imposta, 2019, 2020 e 2021).
- **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.
- Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il **codice 16**.

- **Contribuenti esercenti specifiche attività**

Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella 2 allegata alle “Istruzioni parte generale ISA”

- **Deve comunque essere compilato il modello ISA** per la sola acquisizione dati.
- Si indica, al rigo RF1 - RG1 - RE1, mod. Redditi 2022, il **codice 17**.

Tavola

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2021 (Tabella 2 allegato alle "Istruzioni parte generale ISA")

Ateco	Descrizione Ateco
14.11.00	- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00	- Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40	- Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00	- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10	- Trasporto con taxi
49.32.20	- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01	- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09	- Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00	- Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	- Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	- Attività dei tour operator
79.90.19	- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	- Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01	- Corsi di danza
90.04.00	- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02	- Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10	- Gestione di stadi
93.11.20	- Gestione di piscine
93.11.30	- Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	- Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00	- Gestione di palestre
93.19.92	- Attività delle guide alpine
93.21.01	- Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02	- Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10	- Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	- Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90	- Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20	- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	- Attività di altre organizzazioni associative nca

ESAME
DEGLI ESONERI

1. Verificare se sussiste una clausola di esclusione in base alle precedenti disposizioni.
2. Verificare se la partita Iva è stata "aperta" dopo il 1.01.2019 o se aperta antecedentemente.
3. Verificare se l'attività rientra in una di quelle indicate nella tabella 2 allegata alle "Istruzioni parte generale ISA" o se non rientra in tali attività.
4. Verificare se i ricavi 2021 sono inferiori a quelli del 2019 di almeno il 33%.
 - In caso di mancata sussistenza di uno dei requisiti di cui sopra il contribuente risulta soggetto all'applicabilità degli ISA.

Esempio n. 1

Diminuzione ricavi 2021/2019 di almeno il 33%

- La Alfa Srl nel 2019 ha avuto ricavi pari ad € 150.000, mentre nel 2021 i ricavi sono stati di € 60.000.
- La società risulta esclusa dagli ISA in quanto i ricavi 2021 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019; tuttavia, deve compilare il mod. ISA (per la sola acquisizione dati) ed indicare al rigo RF1 del modello Redditi 2022 il codice 15.

Esempio n. 2

Soggetti che hanno aperto la partita Iva dall'1.01.2019


- La Beta Srl ha aperto la partita Iva in data 1.03.2019.
- Ai fini ISA:
 - .. il periodo 1.03.2019 - 31.12.2019 è considerato periodo di inizio dell'attività e di conseguenza ha fruito dell'operatività della relativa causa di esclusione "ordinaria";
 - .. il periodo 1.01.2020 - 31.12.2020 è escluso, in quanto operava la causa di esclusione legata all'inizio dell'attività nel 2019 introdotta dal D.MEF. 2.02.2021;
 - .. il periodo 1.01.2021 - 31.12.2021 è escluso in quanto opera la nuova causa di esclusione legata all'inizio dell'attività dal 2019 introdotta dal D.MEF. 29.04.2022.
- La Beta Srl deve compilare il mod. ISA (per la sola acquisizione dati) ed indicare al rigo RF1 del modello Redditi 2022 il codice 16.

BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - Provv. Ag. Entrate 27.04.2022, prot. 143350
Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.04.2022, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2021. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2020.

SCHEMA DI SINTESI



ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI PER IL 2021

Tavola n. 1

Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d'imposta 2021, per accedere ai benefici premiali

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2021	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2021 e 2020
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui , relativamente all' Iva maturato per il 2022 , ovvero all'Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2023 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2023) e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2021⁽¹⁾ .	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi del credito Iva maturato per il 2022 , ovvero infrannuale maturato nei primi 3 mesi del 2023 per un importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative con riferimento alle richieste effettuate nel 2023).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2021.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2020.
Nota⁽¹⁾	Nel Frontespizio del mod. Redditi/Irap/2022 non è più presente la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità", da barrare nel caso in cui, per effetto del raggiungimento del punteggio ISA necessario, il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti.	

**ULTERIORI CONDIZIONI
PER L'ACCESSO
AI BENEFICI PREMIALI**

- I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
 - .. applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
 - .. il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2020


- In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi.

ACQUISIZIONE DEI DATI PER APPLICAZIONE DEGLI ISA 2022

Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - D.M. 24.12.2019 - D.M. 2.02.2021 - Provv. Ag. Entrate 9.04.2018
 Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 1.04.2020, n. 150163 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020
 Provv. Ag. Entrate 14.02.2020 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020 - Provv. Ag. Entrate 28.01.2021 - Provv. Ag. Entrate 23.04.2021 - Provv. Ag. Entrate 21.04.2022
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 21.04.2022, ha definito le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021.

SCHEMA DI SINTESI



RICHIESTA E ACQUISIZIONE MASSIVA

**RICHIESTA MASSIVA
DEGLI INTERMEDIARI
DELEGATI
ALLA CONSULTAZIONE
DEL CASSETTO FISCALE
DEL CONTRIBUENTE**

- **File da trasmettere**
 - Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
 - Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia.
- **Visualizzazione dei dati**
 - Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

**RICHIESTA MASSIVA
DEGLI INTERMEDIARI
NON PROVVISI
DI DELEGA
ALLA CONSULTAZIONE
DEL CASSETTO FISCALE
DEL CONTRIBUENTE**

- L'intermediario che non abbia acquisito la delega per gli ISA (quindi non in possesso della delega al cassetto fiscale) sarà obbligato ad acquisire una delega. Quindi l'intermediario, per acquisire i dati del periodo d'imposta 2021, dovrà farsi rilasciare dal contribuente una delega.

Tale delega consente di chiedere i dati Isa del contribuente, ma non la consultazione del suo cassetto fiscale.

- **File da trasmettere**
 - Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:
 - .. codice fiscale e dati anagrafici o denominazione del contribuente;
 - .. codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziante, ovvero tutore del delegante;
 - .. numero e data della delega;
 - .. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
 - .. **gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2021** - Periodo d'imposta 2020 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA 2021 - Periodo d'imposta 2020, presentata da ciascun soggetto delegante.
- Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto **specifica delega** ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA, che gli originali delle deleghe sono **conservati per 10 anni** presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file **corrispondono** a quelli riportati negli originali delle deleghe.
- Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.
- **Registro cronologico**
 - Gli intermediari conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
 - Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito **registro cronologico**, con indicazione dei seguenti dati:
 - .. numero progressivo e data della delega;
 - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
 - .. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
- **Controlli**
 - L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari.
 - Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca dell'abilitazione al servizio (di cui all'art. 8, c. 1, lett. h) D.D. 31.07.1998).
 - Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.
- **Visualizzazione dei dati**
 - Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

Tavola

Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti⁽¹⁾

Dati relativi alla dichiarazione Iva 2021 - Periodo d'imposta 2020 presentata da ciascun soggetto delegante	<ul style="list-style-type: none"> • Importo corrispondente al volume d'affari. • Importi corrispondenti all'imposta a debito e all'imposta a credito.
Dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2021 - Periodo d'imposta 2020 presentato da ciascun soggetto delegante	<ul style="list-style-type: none"> • Importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti. • Importo corrispondente all'ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta indicato nel quadro F ovvero del totale delle spese indicate nel quadro H e rilevanti ai fini fiscali.
Nota⁽¹⁾	L'Agenzia delle Entrate, ai fini del riscontro dei dati, tiene in considerazione l'ultima dichiarazione validamente pervenuta in Anagrafe Tributaria.

RICEVUTE

- **Entro 5 giorni dall'invio della richiesta**, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
 - In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i dati indicati per i soggetti segnalati.
 - È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.
- In tal caso è necessario inviare un nuovo file, contenente i dati corretti.

DISPONIBILITÀ DEI DATI RICHIESTI IN MODALITÀ MASSIVA

- **Accesso**
 - I soggetti incaricati alla trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione degli ulteriori dati, accedono al "Cassetto fiscale delegato" del contribuente, ovvero all'area "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".
- **Decorrenza**
 - Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati, **entro 5 giorni** dalla data della richiesta.
 - Contestualmente è reso disponibile:
 - .. l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
 - .. l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
- **Cancellazione**
 - **Entro 20 giorni lavorativi** dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.

INVIO MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI ISA

INVITO
AL CONTRIBUENTE
PER MANCATO
INVIO

- **Comunicazione di avvenuta presentazione dichiarazione**
 - Nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, deve essere contenuto un apposito “invito” al contribuente, affinché quest’ultimo trasmetta, qualora non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
- **Soggetti**
 - Sono interessati i soggetti che dichiarano **redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo**, per i quali risulta **approvato un ISA** e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.
- **Adempimento del contribuente**
 - Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all’obbligo di presentazione dei relativi modelli.

TRASMISSIONE
DEI DATI

- **Modalità**
 - I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.
 - La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fiscoonline, ovvero avvalendosi degli incaricati abilitati.
- **Comunicazione al contribuente**
 - I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi.
- **Asseverazione**
 - I soggetti che effettuano l’asseverazione devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

- L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
 - a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
 - b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
 - c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

Tavola n. 1



Fac-simile conferimento delega all'acquisizione degli ulteriori dati rilevanti per l'applicazione degli Isa

n.1.....

Conferimento delega all'acquisizione degli ulteriori dati ai fini dell'applicazione degli Isa

Il/La sottoscritto/a Mario Rossi codice fiscale RSSMRA71R05A952K
 documento d'identità carta d'identità n. AB66201 scadenza 15.10.2022 in qualità di
 legale rappresentante di codice fiscale/Partita Iva
conferisce delega a favore del seguente soggetto (codice fiscale) NRELGU70A01F205D (cognome e
 nome / denominazione) Neri Luigi **per l'acquisizione e l'utilizzo degli ulteriori dati per l'applica-**
zione degli Isa.

Il delegato, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta la nomina e si impegna a istituire il registro cronologico, e a gestire le seguenti fasi del processo di acquisizione dei moduli:

- numerazione del modulo di delega;
- annotazione dei dati della delega all'interno del registro cronologico;
- conservazione del modulo di delega.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 679/2016 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data, Milano, 31.05.2022

Mario Rossi

(Firma del delegante)

Luigi Neri

(Firma del delegato)

Tavola n. 2



Fac-simile registro cronologico delle deleghe per l'acquisizione degli ulteriori dati ai fini Isa


N. delega	Data sottoscrizione	Codice fiscale delegante	Denominazione delegante	Dati anagrafici delegante				Estremi documento		Annotaz.
				Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Tipo	Numero	
1	31.05.2022	RSSMRA61R15F205P		Rossi	Mario	Milano	15.10.1961	CI	AB66666	
2	31.05.2022	00123450789	Alfa S.r.l.					PAT	U1L12222	
3	23.06.2022	VRDSRA71C70F205K		Verdi	Sara	Milano	30.03.1971	CI	AA59995	

DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020, prot. 183037 - D.M. 23.03.2018 D.M. 28.12.2018 - D.M. 30.01.2019 - D.M. 15.02.2019 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 23.03.2019 - D.M. 9.08.2019 - Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48
Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti "positivi"**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'**aliquota "media"** risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare la **casella "ISA" del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. L'informazione circa l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è ricavata dall'Agenzia delle Entrate in base al risultato del software ISA. Conseguentemente, non è più presente la casella "esonero dall'apposizione del visto di conformità" nel mod. Redditi. Nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è previsto: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.

SCHEMA DI SINTESI



ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Obbligo di presentazione Isa da segnalare nel modello Redditi SC 2022 (frontespizio)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali

Tavola n. 2

Adeguamento ai fini Ires dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2022

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1		2		,00	,00			
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00	,00			
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00	,00			
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00	,00			
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00	,00			
	RF12	Ricavi non annotati				ISA	1		2		,00

Nota

- Rigo RE5 per reddito di lavoro autonomo; RF12 e RG5 per persone fisiche. Gli stessi righe sono previsti per le società di persone.
- Nel rigo RF12, colonna 2 si deve indicare l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

Tavola n. 3

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2022

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80	Maggiori corrispettivi		Imposta			
		1	2	1	2		
						,00	,00

Nota Stesso rigo per società di persone, persone fisiche e lavoratori autonomi.

Tavola n. 4

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2022

Quadro IQ (persone fisiche)											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</th> </tr> <tr> <th>Maggiori ricavi</th> <th>Maggiori compensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>	ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	1	2			,00	,00
ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI											
Maggiori ricavi	Maggiori compensi										
1	2										
,00	,00										
IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR		,00								

Nota Gli stessi righe sono previsti nel quadro IP (società di persone).

Quadro IC (società di capitali)			
	ISA: ulteriori componenti positivi		,00
IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00

Nota

- Per i soggetti che determinano la **base imponibile Irap con il metodo fiscale**, nell'ammontare dei ricavi da indicare nello specifico rigo del relativo quadro compilato (IQ1, IP1 o IC1) devono essere inclusi anche gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo inserito all'inizio del quadro.
- Per i soggetti che determinano la **base imponibile Irap con il metodo da bilancio**, i maggiori ricavi sono indicati nel rigo "Altre variazioni in aumento" (IC51, IP37, IQ33 con il codice 2).

Esempio n. 1

Miglioramento del profilo di affidabilità fiscale

Dati

- Soggetto in contabilità ordinaria.
- Ricavi delle vendite: € 100.000.
- Maggiori ricavi per miglioramento affidabilità: € 10.000.
- Aliquota media Iva: 22%.

Esempio n. 1/A

Modello Redditi SC 2022

	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)		100.000,00
		... omissis ...		
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	2
			,00	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)		,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici		,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività		,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		,00
	RF12	Ricavi non annotati	1	2
			ISA	
			10.000,00	10.000,00

Esempio n. 1/B

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2022

SEZIONE XXI				
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80		Maggiori corrispettivi	Imposta
			1	2
			10.000,00	2.200,00

Esempio n. 1/C

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2022

		ISA: ulteriori componenti positivi		10.000,00
	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		100.000,00
		... omissis ...		
	IC51	Altre variazioni in aumento	1	2
			10.000,00	,00
			,00	,00
			,00	,00

Esempio n. 2

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2022 per professionista (in contabilità semplificata)

Dati

- Compensi conseguiti: € 30.000
- Maggiori compensi per miglioramento affidabilità: € 5.000.

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	
		,00	5.000,00	
	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR		,00
		... omissis ...		
Sez. V	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		35.000,00
Esercenti arti e professioni	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata		,00
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 - IQ51)		,00

ALIQUOTA MEDIA

- All'ammontare del maggior volume di affari si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta, ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato:

Formula	$\frac{\text{Iva su operazioni imponibili} + \text{Iva sulle operazioni di intrattenimento} - [\text{Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili} + \text{Iva sui passaggi interni} + \text{Iva detraibile forfettariamente}]}{\text{Volume d'affari} + \text{Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione}}$
----------------	---

ALIQUOTA PROPRIA

- È, altresì, prevista la possibilità per il contribuente, atteso che si tratta di una determinazione presuntiva dell'aliquota media, di applicare l'aliquota propria delle attività esercitate compilando il relativo campo presente nei modelli ISA e fornendo "prova contraria", eventualmente già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, indicando elementi nella sezione "note aggiuntive" del software ISA.


COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA 2022

Art. 148, c. 1 D.L. 19.05.2020, n. 34 - Decreto Mef 2.02.2021 Decreto Mef 30.04.2021 - Provv. Ag. Entrate 28.01.2021 - Provv. Ag. Entrate 15.02.2021 Provv. Ag. Entrate 23.04.2021 - Provv. Ag. Entrate 26.04.2021 - Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 D.M. 23.03.2018 D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - Provv. Ag. Entrate 9.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 Provv. Ag. Entrate 30.04.2020, prot. 183037 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020, prot. 27762 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17E - Com. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2022 Provv. Ag. Entrate 15.02.2022 - Provv. Ag. Entrate 21.04.2022 - Provv. Ag. Entrate 27.04.2022 - D.M. 21.03.2022 - D.M. 29.04.2022

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2022 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta").

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni, nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenzia-entrate.gov.it.

SCHEMA DI SINTESI



MODALITÀ DI COMPILAZIONE - REGOLE GENERALI

DATI
CONTABILI

- I dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei **dati strutturali** sono comunicati **senza considerare eventuali variazioni fiscali** derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.
- Viceversa, i dati contabili da indicare **nel quadro F o H** sono forniti **tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali** determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.

• Se non diversamente specificato nelle istruzioni ISA applicabile.

Spese per autoveicoli	Le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 Tuir.
Rimanenze	<ul style="list-style-type: none"> • Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, sarà determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o di quello semplificato, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. • Le voci di magazzino dovranno essere indicate al netto dell'Iva esposta in fattura.

CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO "COVID-19"

- I contributi a fondo perduto riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", previsti dalle disposizioni del 2021 non concorrono alla formazione del reddito; pertanto, non devono essere indicati in alcun rigo dei quadri F e H.

SPESE
SOSTENUTE

- Il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito.
- Per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro H (attività in forma di lavoro autonomo).

REDDITO
LORDO

- **Istruzioni quadro F - Dati contabili:** il reddito (o la perdita) d'impresa da indicare in tale quadro è il valore indicato nei righe dei quadri RF e RG del modello Redditi.

PATENT BOX

- La quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui all'art. 1, c. L. 190/2014, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall'art. 1, cc. da 37 a 45 L. 190/2014 devono essere indicate in **maniera indistinta** all'interno del quadro F.

Si ricorda che la disciplina del Patent box è stata modificata dal D.L. 146/2021 e successivamente dalla legge di Bilancio 2022. I soggetti che beneficiano del nuovo Patent box indicano l'ammontare deducibile, pari al 110% dei costi di R&S sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nel rigo F17 (che deve coincidere con il dato indicato nel mod. Redditi).

ASSEVERAZIONE

- I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, c. 1, lett. b) D. Lgs. 241/1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

INDICATORI DI ANOMALIA E DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019
D.M. 24.12.2019 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 9.04.2018
Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019
Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019 - D.M. 2.02.2021 - D.M. 21.03.2022 - D.M. 29.04.2022


Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono il prodotto della media tra gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori elementari di anomalia.

Gli indicatori elementari di affidabilità (scala di valori da 1 a 10) individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento.

Gli indicatori elementari di anomalia (scala di valori da 1 a 5) evidenziano, invece, la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra i dati dichiarati nei modelli di rilevazione dei dati e tra questi e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, in altre banche dati e/o per le diverse annualità.

L'indice sintetico di affidabilità è la media aritmetica dei valori ottenuti dai singoli indicatori di affidabilità del primo e del secondo gruppo (affidabilità e anomalia), per ciascun periodo d'imposta.

SCHEMA DI SINTESI



INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

Tavola n. 1

Ricavi per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare di ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Ricavi per addetto} = \frac{\text{Ricavi dichiarati per addetto}}{\text{Ricavi stimati per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra i ricavi dichiarati e i ricavi stimati presenta un valore:
 - .. pari o superiore a 1, il punteggio assume valore 10;
 - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
 - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle **8 annualità di imposta precedenti** relativi al medesimo contribuente.

Tavola n. 2

Valore aggiunto per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto, al netto degli aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Valore aggiunto per addetto} = \frac{\text{Valore aggiunto dichiarato per addetto}}{\text{Valore aggiunto stimato per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un **valore**:
 - .. **pari o superiore a 1**, il punteggio assume valore 10;
 - .. **pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento**, il punteggio assume valore 1;
 - .. **compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento**, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle **8 annualità di imposta precedenti** relativi al medesimo contribuente.

Tavola n. 3

Reddito per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa (o uno studio professionale) realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Reddito per addetto} = \frac{\text{Reddito dichiarato per addetto}}{\text{Reddito stimato per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra reddito dichiarato e reddito stimato presenta un **valore**:
 - .. **pari o superiore a 1**, il punteggio assume valore 10;
 - .. **pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento**, il punteggio assume valore 1;
 - .. **compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento**, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell'eventuale maggior valore aggiunto stimato.

Tavola n. 4

Durata delle scorte

- L'indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino, con la seguente formula:

$$\frac{[(\text{Esistenze iniziali} + \text{rimanenze finali}) : 2] \times 365}{\text{Costo del venduto e per la produzione di servizi}}$$

- Quando la "Durata delle scorte" presenta un **valore**:
 - .. **pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento**, il punteggio assume valore 10;
 - .. **pari o superiore alla soglia massima di riferimento**, il punteggio assume valore 1;
 - .. **compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento**, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$$

Durata delle scorte

Tavola n. 5

Decumulo delle scorte

Decumulo delle scorte

- L'indicatore di "Decumulo delle scorte" misura la percentuale di riduzione del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente, e fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno.
- Quando il "Decumulo delle scorte" presenta un **valore**:
 - .. **pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, pari a zero** (nessuno smobilizzo), il punteggio assume valore 1;
 - .. **pari o superiore alla soglia massima di riferimento**, il punteggio assume valore 10;
 - .. **compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento**, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 1 + 9 \times (\text{indicatore} : \text{soglia massima})$$

L'indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al punteggio dell'indicatore "Durata delle scorte".

INDICATORI DI ANOMALIA

VALORE

- Ai fini della costruzione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, gli indicatori di anomalia partecipano soltanto **se l'anomalia stessa è presente** e possono essere di 2 tipi:
 - .. sono specificate **soglia minima e massima**;
 - Il grado di affidabilità fiscale partecipa al calcolo con un valore compreso **tra 1 e 5**.
 - .. non presentano una soglia minima e massima, ma costituiscono esclusivamente evidenze di **gravi anomalie**.
 - La relativa affidabilità è posta **pari ad 1**, senza che ne sia misurato il grado.

Tavola n. 6

Gestione caratteristica: principali indicatori

Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di servizi. <p>Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>
Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)" e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente. • Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a € 100 più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. <p>L'indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale o gli studi di settore per una attività di impresa.</p>
Copertura delle spese per dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore verifica che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. <p>L'indicatore è calcolato:</p> $\frac{\text{Spese per dipendente}}{\text{Valore aggiunto per addetto (al netto delle spese per professionisti esterni)}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Qualora il valore aggiunto per addetto sia negativo o uguale a zero, l'indicatore non è applicato. <p>Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori superiori all'unità, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>
Analisi dell'apporto di lavoro di non dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • L'indicatore monitora la corretta compilazione dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti. • A tal fine, per ciascuna figura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura giuridica dell'impresa di appartenenza, è stato definito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, differenziato per numero di addetti per figura di addetto non dipendente. <p>Valore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5: $\text{Punteggio} = 1 + 4 \times \frac{\text{apporto di lavoro degli addetti non dipendenti}}{\text{soglia minima complessiva di riferimento}}$

Tavola n. 6 (segue)

Incidenza dei costi residuali di gestione	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscono una plausibile componente residuale di costo. L'indicatore è calcolato: $\frac{\text{Costi residuali di gestione}}{\text{Costi totali}}$	
	<ul style="list-style-type: none"> All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Qualora: <ul style="list-style-type: none"> .. i costi totali siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile; .. l'indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10; .. l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1; .. l'indicatore presenta un valore compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, con la seguente formula: $\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$	
	<table border="1"> <tr> <td>Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e per "Modalità di distribuzione". Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5. </td> </tr> </table>	Valore
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e per "Modalità di distribuzione". Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5. 	
Margine operativo lordo negativo	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo. <p>Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>	

Tavola n. 7

Gestione dei beni strumentali

Incidenza degli ammortamenti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta :12). 	
	<table border="1"> <tr> <td>Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </td> </tr> </table>	Valore
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (25%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora l'importo degli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia positivo e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. 	
Incidenza dei costi per beni mobili in locazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in leasing. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto" e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria", parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta : 12). 	
	<table border="1"> <tr> <td>Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (60%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi i canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. </td> </tr> </table>	Valore
Valore	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (60%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi i canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1. 	

Tavola n. 8

Redditività

Reddito operativo negativo	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo (Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti) è minore di zero. <p>Qualora si verifichi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>
Risultato ordinario negativo	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario (Reddito operativo + Risultato gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è minore di zero. <p>Qualora si verifichi questa condizione, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>

Tavola n. 9

Attività non inerenti

- Gli indicatori elementari di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza attività economiche non rientranti nell'ambito di applicazione dell'ISA di riferimento, evidenziati qualora la tipologia di offerta extra-caratteristica superi il 50% dei ricavi o dei compensi.

- A seconda della tipologia di attività, sono individuate alcune tipologie di attività affini a quella principale che, se svolte in maniera prevalente rispetto a quest'ultima, segnalano un'evidente incongruenza.
- In tal caso l'indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.

Tavola n. 10

Gestione extra-caratteristica: principali indicatori

Incidenza degli accantonamenti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore verifica la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell'impresa di produrre reddito attraverso la propria gestione caratteristica. L'indicatore è calcolato: $\frac{\text{Accantonamenti}}{\text{Margine operativo lordo}}$ <ul style="list-style-type: none"> All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10: <ul style="list-style-type: none"> .. gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile; .. il margine operativo lordo sia negativo o pari a zero, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari a 1; .. l'indicatore presenti un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; .. l'indicatore presenti un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; .. l'indicatore presenta un valore tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10: $\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$ <p>L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.</p>
Incidenza degli oneri finanziari netti	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore valuta la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e finanziaria. L'indicatore è calcolato: $\frac{\text{Oneri finanziari netti}}{\text{Reddito operativo}}$ <ul style="list-style-type: none"> All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 5: <ul style="list-style-type: none"> .. se gli oneri finanziari netti siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile; .. se il reddito operativo sia negativo o pari a zero, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari a 1; .. se l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1; .. se l'indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima di riferimento (30%) e inferiore alla soglia massima di riferimento (60%), il punteggio è modulato fra 1 e 5, secondo la seguente formula: $\text{Punteggio} = 5 - 4 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$ <p>In assenza di anomalia l'indicatore non è applicato ed il relativo punteggio non è calcolato.</p>

Tavola n. 11

Indicatori specifici

- In alcuni casi sono previsti indicatori di anomalia specifici per alcuni indici di affidabilità.
- Si tratta, per esempio, di tali indicatori:
 - .. corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria;
 - .. numero di prestazioni equivalenti per addetto;
 - .. numero di veicoli per addetto;
 - .. costo del carburante per chilometro;
 - .. corrispondenza delle operazioni di ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate nei dati dei bonifici per ristrutturazione.

OMESSA O INFEDELE PRESENTAZIONE MODELLO ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 126200 - Circ. Ag. Entrate 9.09.2019, n. 20 - Artt. 1, 5 e 13 D.Lgs. 18.12.2017, n. 471 Artt. 13, 16 e 20 D.Lgs. 18.12.2017, n. 472

L'omessa o infedele compilazione del modello ISA comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché il mancato accesso al c.d. "regime premiale" e la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di utilizzare l'accertamento induttivo extracontabile sul contribuente.

Per quel che concerne l'irrogazione di sanzioni amministrative si può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, con la conseguente riduzione della sanzione a seconda del momento in cui viene utilizzato l'istituto stesso; sanzione comunque ricompresa tra un minimo di 1/9 ed un massimo di 1/5 del minimo della sanzione edittale.

SCHEMA DI SINTESI

FONTE	Il D.L. 24.04.2017, al c. 16 dell'art. 9-bis, disciplina le sanzioni previste per le violazioni inerenti all'obbligo di presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA (documento allegato alla dichiarazione dei redditi).	La fattispecie sanzionatoria comprende sia l'omessa compilazione del modello ISA, sia l'invio dello stesso con dati inesatti o incompleti.
ADEGUAMENTO E CAUSA DI NON PUNIBILITÀ Art. 9-bis, c. 10, D.L. 24.04.2017, n. 50	È prevista la non applicazione di sanzioni ed interessi per coloro che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi e/o compensi non annotati nelle scritture contabili, al fine di migliorare il punteggio di affidabilità scaturente dal modello ISA.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla luce di quanto previsto dal D.L. 50/2017 è possibile affermare che esiste una specifica causa di non punibilità per quel che concerne l'adeguamento spontaneo dei ricavi/compensi. • Ciò ha valenza sia per le imposte sui redditi, che per l'Irap e per l'Iva (in quest'ultima fattispecie limitatamente all'incremento del volume d'affari).
VERSAMENTO DELLE SOMME A TITOLO DI ADEGUAMENTO	I versamenti, scaturenti a titolo di imposte sui redditi, Irap nonché Iva, sono da effettuare entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi.	Nel caso in cui il contribuente, che si è adeguato alle risultanze derivanti dal modello ISA, non proceda al versamento delle maggiori imposte dovute ricade nella violazione di omesso o tardivo versamento, prevista dall'art. 13, D. Lgs. 18.12.2017, n. 471.
OMESSA O INFEDELE PRESENTAZIONE DEL MODELLO ISA	<ul style="list-style-type: none"> • La non corretta compilazione del modello ISA, compresa l'omessa compilazione, comporta effetti sia sanzionatori che accertativi. • Tali tipologie di irregolarità sono sanzionate dall'art. 8, c. 1, D.Lgs. 18.12.2017, n. 471, che consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di esercitare la facoltà di applicare l'accertamento induttivo-extracontabile per la determinazione del reddito del contribuente (in caso di omessa presentazione nonostante l'invito dell'Agenzia delle Entrate) 	Non è più previsto l'aumento della sanzione a seguito di dichiarazione infedele, disciplinata dagli artt. 1 e 5 del D. Lgs. 18.12.2017, n. 471, precedentemente irrogata per l'omessa presentazione del modello studi di settore.
ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ	La violazione inerente all'errata indicazione del codice di attività sembrerebbe non punibile, attraverso l'estensione della regola prevista per gli studi di settore, prevista dall'art. 6, c. 5-bis, D. Lgs. 18.12.2017, n. 472, che recita testualmente "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo".	<ul style="list-style-type: none"> • La violazione, una volta regolarizzata, non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. • Regolarizzazione effettuata tramite: <ul style="list-style-type: none"> .. regolarizzazione del codice mediante la corretta indicazione nel mod. Redditi; .. presentazione della variazione del codice all'Agenzia delle Entrate.

APPROFONDIMENTI

SANZIONE

Art. 9-bis, c. 16 D.L. 50/2017
Art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/2017

- Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ovvero comunicazione inesatta o incompleta dei dati.
- Applicazione della sanzione pari ad un importo da € 250,00 ad € 2.000,00.

REGOLARIZZAZIONE

Art. 9-bis, c. 16 D.L. 50/2017

- È stata prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA (analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore).
- L'Agenzia delle Entrate, attraverso un invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, **invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.**
- Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.

Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- È possibile sanare le violazioni facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.
- Il ravvedimento può essere perfezionato sino al termine per la notifica dell'atto di contestazione della sanzione. In virtù di questo fatto è bene ricordare che trattandosi nella fattispecie di una sanzione non collegata a un tributo, l'atto deve essere notificato, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 5° anno successivo** alla commissione della violazione (art. 20 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).

Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte
Entro il 90° giorno successivo alla violazione.	€ 27,78 (€ 250 x 1/9) ⁽¹⁾
Dal 91° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	€ 31,25 (€ 250 x 1/8)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	€ 35,71 (€ 250 x 1/7)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	€ 41,67 (€ 250 x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).	€ 50,00 (€ 250 x 1/5)
Nota⁽¹⁾	Non si applica la riduzione prevista dall'art. 13, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997 (1/10 del minimo per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 gg.) in quanto fattispecie inerente all'omessa dichiarazione, e non all'omissione di un semplice allegato alla stessa.

Effetti sul regime premiale ISA

Art. 9-bis, c. 1
D.L. 50/2017
Circ. Ag. Entr.
20/2019, par. 7.2

- Gli indici esprimono, su una **scala da 1 a 10, il grado** di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.
- L'integrazione di un qualsiasi elemento rilevante ai fini ISA successivamente al termine di presentazione della dichiarazione inibisce la fruizione del regime premiale, che è subordinata alla corretta e completa compilazione entro i termini ordinari.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

- Nei casi di omessa presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini ISA, l'Agenzia delle Entrate può procedere, **previa instaurazione di un contraddittorio, ad accertamento induttivo**, secondo quanto previsto dall'art. 39 c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dall'art. 55 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in materia di: imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap.
- Si presume, in quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente, che l'applicazione dell'accertamento induttivo possa valere anche nel caso in cui il contribuente, in assenza di cause di incertezza normativa, indichi **cause insussistenti di esclusione o di inapplicabilità degli ISA.**
- Per contro, l'accertamento induttivo non sembra poter essere utilizzato nel caso in cui i **modelli ISA vengano compilati in maniera infedele o irregolare.**

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER ISA IMPRESE

Prov. Ag. Entrate 28.01.2021 - Prov. Ag. Entrate 15.02.2021 - Prov. Ag. Entrate 23.04.2021 - Prov. Ag. Entrate 26.04.2021 - Prov. Ag. Entrate 24.12.2019
Prov. Ag. Entrate 31.01.2020 - Prov. Ag. Entrate 14.02.2020 - Prov. Ag. Entrate 28.02.2020 - Prov. Ag. Entrate 1.04.2020 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E
D.M. 9.08.2019 - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale. Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività è necessario fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all’Ente previdenziale relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il modello. Ad esempio, un dipendente, con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite. In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali è richiesto di indicare il “numero”, occorre fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il modello. Si precisa che non devono essere indicati: gli associati in partecipazione e i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. Le informazioni relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del quadro A.

QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

DIPENDENTI A TEMPO PIENO Rigo A01	<ul style="list-style-type: none"> Indicare il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo cui si riferisce il modello. Si precisa che nel presente rigo non deve essere indicato il numero delle giornate retribuite riferite alle specifiche figure contemplate nei rigi A02 e A03. 	
DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE Rigo A02	<p>Numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, agli assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito, ai lavoranti a domicilio, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale.</p>	<p>Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Inps, il numero delle giornate retribuite⁽¹⁾ deve essere determinato moltiplicando per 6 e dividendo per 100 il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> I dati sono inoltre ottenuti: <ul style="list-style-type: none"> .. per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello; .. per il personale con contratto di somministrazione di lavoro, dividendo per 8 il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; .. per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale, dividendo per 8 il numero complessivo di ore lavorate; .. per le prestazioni di lavoro occasionale effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”, dividendo per 8 il numero complessivo dei singoli titoli di pagamento utilizzati nel corso del periodo d’imposta.
APPRENDISTI Rigo A03	<p>Numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia.</p>	
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI Rigo A04	<p>Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir] che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa.</p>	<p>Si devono indicare anche i collaboratori il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente al 25.06.2015.</p>
COLLABORATORI DIVERSI DAI PRECEDENTI Rigo A05	<p>Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir], diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività nell’impresa.</p>	
Nota⁽¹⁾	<p>Il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate “non effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla CIGD (in base all’art. 22 D.L. 18/2020 e istituti similari).</p>	

ALTRO PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Righi A06 e A07

- Numero dei **collaboratori dell'impresa familiare** di cui all'art. 5, c. 4 Tuir, incluso il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa familiare ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
- Numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (esempio: i **familiari coadiuvanti** per i quali sono versati i contributi previdenziali).

• Si deve indicare anche la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Rigo A08

- Numero degli **associati in partecipazione** che prevedono l'apporto di una prestazione lavorativa e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del Codice Civile.

Tali percentuali devono essere determinate utilizzando, come parametro di riferimento, l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta.

SOCII NON AMMINISTRATORI

Rigo A10

• Numero dei soci **non** amministratori

- **Non** devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali soci devono essere indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

SOCII AMMINISTRATORI

Rigo A09

• Numero dei soci amministratori

- Si deve indicare anche la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non è previsto un corrispettivo.
- La percentuale è pari al **rapporto** tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività e **quello necessario per lo svolgimento dell'attività, a tempo pieno, da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta.**
- La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti.

AMMINISTRATORI NON SOCII

Rigo A11

• Numero degli amministratori

- Devono essere indicati soltanto coloro che:
 - .. **svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società;**
 - .. non possono essere inclusi nei righe precedenti.

Nota

Gli **amministratori** assunti con **contratto di lavoro dipendente a tempo pieno** non devono essere inclusi in questo rigo, bensì in quello relativo ai dipendenti a tempo pieno (A01).

GIORNATE RETRIBUITE E NON LAVORATE

Rigo A12

- Si deve indicare il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa come, ad esempio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cig, Cigs, Cigd) o ad altri istituti assimilati.
- **Non devono essere computati** i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc.

Nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non sia effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina.

CASO PRATICO

Calcolo delle giornate retribuite per un lavoratore a tempo parziale

Esempio

Dati	• La signora Maria Rossi: .. è assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per 10 ore settimanali (25% dell'orario contrattuale, poiché il Ccnl prevede 40 ore settimanali); .. nell'anno solare 2021 le sono state retribuite n. 504 ore.	
	Settimane utili	Le settimane utili si ricavano dividendo le ore retribuite nell'anno solare per l'orario contrattuale previsto dal Ccnl per un lavoratore a tempo pieno. $(504 \text{ ore} : 40 \text{ ore}) = 12,60$ $(12,60 \times 100) = 1.260$
	Giornate retribuite da indicare nel rigo A02	Sono determinate moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili e dividendo per 100. $(1.260 \times 6 : 100) = 75,60$ (valore espresso in centesimi)